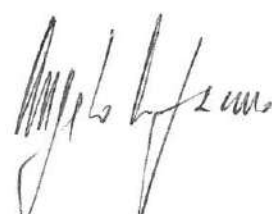


Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Definitivo

COMUNE DI TREVICO (AV)

Anno 2024



L'anno 2024 il giorno dieci del mese di dicembre alle ore _____ presso la Sede dell'Ente si sono incontrate le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale a seguito di regolare convocazione con nota prot. 4052 del 06/12/2024, per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2024 così composte:

PARTE PUBBLICA

Dott. Eugenio Moschella - Segretario Comunale

Ing. Angelo Cipriano - Responsabile Area Ufficio Tecnico

Avv. Gerardo Rauseo - Responsabile Area Amm- Finanziaria

Dott.ssa Anna RAGAZZO - Responsabile Area Tecnica Manutentiva

PARTE SINDACALE

Dott. Ivan LA FERRARA

OO.SS

Sig. Colella Giuseppe

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (in seguito CCDI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell'amministrazione di Trevico (Av) ivi compreso il personale comandato o distaccato fatti salvi i diversi accordi con le amministrazioni interessate.

2. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, per la parte economica come previsto dal comma 1 dell'art. 8 del CCNL 2019/21

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, nel rispetto del previsto iter di autorizzazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

3. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi

carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo in sede di contrattazione decentrata.

4. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.

Art. 3

Soggetti e materie della contrattazione decentrata

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del vigente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

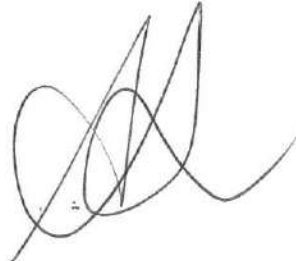
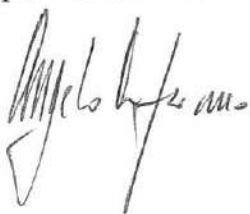
c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 del CCNL (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall'art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;



h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile.

Art. 4

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali della Contrattazione collettiva integrativa secondo quanto previsto dal presente articolo.

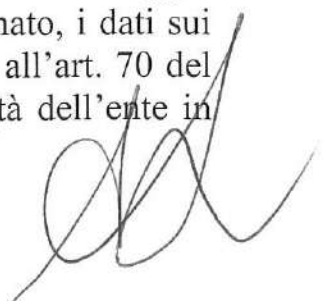
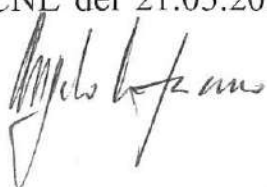
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del CCNL prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.

6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale di cui all'art. 70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in



assenza di trasferimento del personale.

Art. 5

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali della Contrattazione collettiva integrativa di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'incontro può anche essere proposto dall'ente contestualmente all'invio dell'informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l'amministrazione può procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.

3. Sono oggetto di confronto,

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell'orario di lavoro nonché l'articolazione in turni;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
- c) l'individuazione dei profili professionali;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- e) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;
- f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
- g) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
- h) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità

94

tra tutti i lavoratori e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno;

il) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per

l'accesso agli stessi;

l) istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi;

m) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 13, comma 7 CCNL (Norme di prima applicazione);

n) gli andamenti occupazionali;

Art.6

Fondo risorse decentrate: utilizzo

FONDO RISORSE ACCESSORIE ANNO 2024		
TOTALE RISORSE	IMPORTO EURO	€ 21.682,96
Voci Contrattuali Finanziate		
Indennità di comparto ex art. 33 CCNL	€	2.300,04
Progressioni già attribuite	€	8.059,70
Totale utilizzato	€	10.359,74
Totale risorse disponibili	€	11.323,22

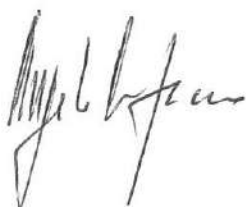
Particolari condizioni di lavoro

Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri da € 1,00 ad € 15,00. (art. 84-bis del CCNL del 16-11-2022).

Sostituisce il disagio, rischio e maneggio valori.

Rischio/Disagio per nr. 1 unità € 300 giornaliera per un importo complessivo di € 300,00

Maneggio valori per nr. 1 unità € 450 giornaliera per un importo complessivo di € 450,00



Reperibilità

Per i servizi di reperibilità la quota è fissata in € 10,33 per giorni feriali ed è raddoppiata per i giorni festivi, Tale quota è aumentabile fino a € 13.00. – art. 24 c. 4 CCNL del 21-05-2018

E' assegnata al servizio Anagrafe- Demografico nr. Unità 550,00 - forfettarie

Turnazioni

~~Il costo della turnazione attivata nel Servizio _____ per il periodo da _____ a _____ e nel Servizio _____ per il periodo da _____ a _____ è pari ad € _____.~~

~~I costi così individuati sono comprensivi della maggiorazioni previsti per i festivi infrasettimanali effettivamente lavorati.~~

Festivo

Per le attività prestate in giorno festivo, notturno e notturno festivo, è destinata la somma di € 200.

Servizio esterno

Indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL del 16.11.2022. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri da € 1,00 ad € 15,00.

Servizio/Ufficio per nr. 2 unità per un importo complessivo di € 700

Specifiche responsabilità

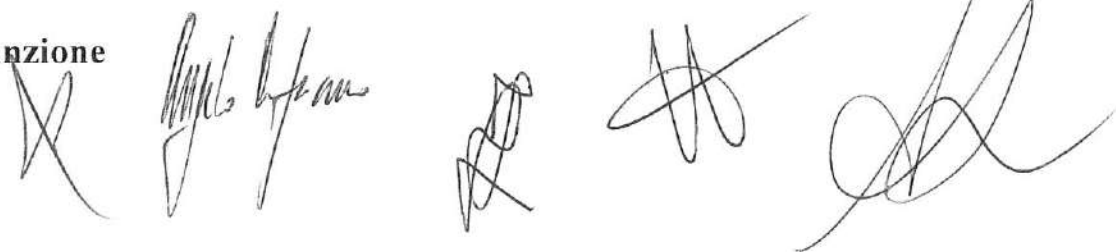
Compenso per Specifiche responsabilità di cui all'art. 84 CCNL del 16.11.2022. L'indennità di cui al presente art. è determinata fino ad un massimo di € 3.000,00 elevabili fino ad un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed è definita dal Regolamento della pesatura che l' Ente, ove sprovvisto, si impegna ad adottare nel termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dando contestuale informazione ai soggetti privati della Delegazione Trattante.

Il regolamento prevedrà la graduazione tra le aree funzionali degli Operatori Specializzati, gli Istruttori e i Funzionari.

Servizio/Ufficio Demografici- Servizi alla persona

importo di € 1.800,00

Indennità di Funzione



9

~~Indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL del 16.11.2022. L'indennità di cui al presente art. è determinata fino ad un massimo di € 3.000,00 elevabili fino ad un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari.~~

Servizio/Ufficio _____ importo di € _____

Servizio/Ufficio _____ importo di € _____

Differenziali economici

~~Nel rispetto di quanto stabilito dal relativo regolamento, ove ne sussistano le condizioni, per l'anno in corso sono assegnati € _____ per la selezione del personale che può concorrere al differenziale economico in misura non inferiore al 50% del personale dipendente.~~

Produttività

Si stabilisce di assegnare alla produttività la somma di € 7.323,22. destinandola alla **produttività individuale**

L'assegnazione delle stesse ai singoli dipendenti è legata alle valutazioni della performance dei singoli dipendenti.

Straordinario

~~Le parti prendono atto che il fondo per il lavoro straordinario ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01-04-1999 viene determinato in € _____~~

~~Il fondo per lo straordinario è assegnato ai servizi~~

a) _____ per il _____ % pari ad € _____

b) _____ per il _____ % pari ad € _____

e) _____ per il _____ % pari ad € _____

~~Lo stesso è erogato nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL~~

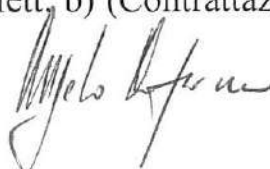
Economie

Eventuali economie derivanti dalla liquidazione degli istituti, incrementeranno la quota di fondo destinata alla produttività.

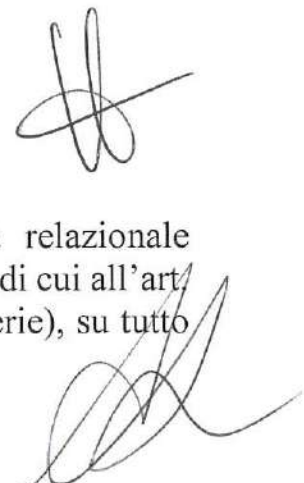
Art. 7

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), su tutto





ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Ente.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull'organizzazione e di innovazione, miglioramento dei servizi promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione di tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

3. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2019/2021 l'Ente provvede agli adempimenti per l'istituzione dell'OPI previsti dall'art. 6 dello stesso contratto. Esso:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, c. 2. lett. b) nonché da una rappresentanza dell'Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;

b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'ente o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 comma 2, lett. b) manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c) trasmette proprie proposte progettuali, all'esito positivo dell'analisi di fattibilità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'ente;

d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 70 del CCNL del 21.05.2018;

f) redige un report annuale delle proprie attività.

4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) o da gruppi di lavoratori, dalla RSU. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).

5. Costituiscono, inoltre, oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

6. Con cadenza almeno trimestrale, le Parti procedono alla verifica dello stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro appositamente convocato dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 8

Clausole di raffreddamento e atti unilaterali

- 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
 4. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione, decorsi i termini previsti dall'articolo..., dovesse assumere un'iniziativa unilaterale con specifico atto, le parti, congiuntamente, ne danno immediata comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 3 comma 6 del CCNL 2016-2018, allegando il verbale del mancato accordo.

ART.9

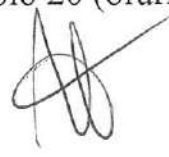
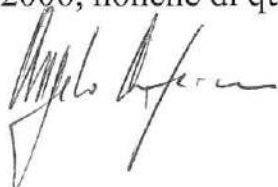
Interpretazione autentica

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCDI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale e la parte interessata è tenuta ad inviare alle altre parti una richiesta scritta con lettera raccomandata, o attraverso PEC, che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del presente CCDI.

Art. 10

Pausa

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa non inferiore a 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art. 13 del CCNL del 9.5.2006, nonché di quanto previsto dall'articolo 20 (orario di lavoro flessibile).



2. La durata della pausa sarà al massimo di 160 minuti.
3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle seguenti situazioni:
 - personale che beneficia delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
 - personale che assiste familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
 - personale inserito in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44;
 - personale in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
 - personale impegnato in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge.

Art. 11

Orario di lavoro flessibile

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale beneficia dell'orario flessibile giornaliero. Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata ed in uscita di un'ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.

2. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente. Nei casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito orario, lo stesso andrà a decurtare la banca delle ore di cui all'articolo 20 bis ovvero sarà recuperato entro la metà del mese successivo.

3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti
- sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.

Art. 12

Mensa

~~In applicazione dell'art. 35 del vigente CCNL del 16/11/2022 si concorda l'attivazione del buono pasto nella misura pari ad € _____ per ogni prestazione lavorativa giornaliera che rientri nella fattispecie del comma 2 del richiamato art. 35.~~

Art. 13

Banca delle ore

- 1- È istituita la banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore dell'Amministrazione.
- 2- Nella banca delle ore, su richiesta del dipendente confluiscono le ore di lavoro straordinario nel numero massimo di 3 che verranno evidenziate mensilmente nella busta paga.
- 3- Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. Le ore accantonate possono, altresì, essere utilizzate per compensare il debito orario di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente CCDI.

Art. 14

Previdenza complementare

Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, l'Ente fornisce, almeno una volta l'anno, adeguate informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.

Art. 15

Smart working e/o telelavoro

1. Lo smart working rientra tra le politiche dell'Ente mirate ad agevolare un corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita, esigenze organizzative, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e capacità di lavorare per progetti.
2. le parti con apposito accordo definiranno le modalità per la gestione eventuale di tale tipologia di prestazione lavorativa.

Art 16

Nuovo sistema di classificazione

Al fine di realizzare quanto previsto dal nuovo sistema di classificazione di cui agli artt 11,12 e 13 del CCNL, a seguito della individuazione degli assetti organizzativi definiti con delibera o disposizione n. _____ del _____, le parti, in sede di apposita riunione di Delegazione Trattante, definiscono i nuovi profili professionali degli operatori dell'Ente al fine di collocarli nelle Aree previste dal nuovo sistema di classificazione.

In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque, **entro il termine del 31 dicembre 2025**, la progressione tra le aree avverrà con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza del CCNL 2019-21.

A singoli elementi di valutazione di cui alla predetta tabella, non può essere assegnato un valore inferiore al 20% del totale del punteggio.

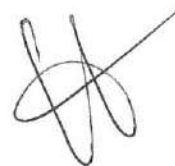
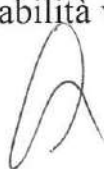
Art.17

Copertura Assicurativa

1. Per i dipendenti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto - nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative - per trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio è stipulata dall'Ente apposita polizza assicurativa.

2. la polizza è limitata al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni e copre rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Ai sensi dell'Art. 58, comma 6, del CCNL 2019/2021 viene stipulata una apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno.



Letto, confermato e sottoscritto, li TREVICO 27.12.2024

PARTE PUBBLICA

Dott. Eugenio Moschella  Segretario
Comunale

Ing. Angelo Cipriano -Responsabile Area
Ufficio Tecnico

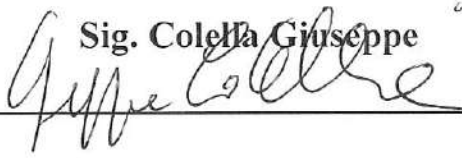
Avv. Gerardo Rauseo – Responsabile Area
Amm- Finanziaria

Dott.ssa Anna RAGAZZO – Responsabile
Area Tecnica Manutentiva

PARTE SINDACALE


Dott. Ivan LA FERRARA

OO.SS


Sig. Colella Giuseppe